COMUNE di GAGGI PROVINCIA di MESSINA



www.comunedigaggi.it

sindaco@comune.gaggi.me.it

ORDINANZA SINDACALE N. 22 DEL 08.06.2010

OGGETTO: STAGIONE ESTVA 2010 – INDIRIZZI OPERATIVI VOLTI A PREVENIRE E FRONTEGGIARE GLI INCENDI BOSCHIVI E DI VEGETAZIONE E I RISCHI CONSEGUENTI.

IL SINDACO

- Vista la legge 20 novembre 2000 n° 353 e s.m.i.;
- Vista la legge regionale 6 aprile 1996 n° 16 e s.m.i.;
- Visto l'art. 59 del 5,0. 18 giugno 1931 n⁸ 773 e s.m.i.;
- Visti le P.M.P.F. vigenti in provincia di Messina;
- Visto lo schema di regolamento per l'accensione dei fuochi controllati in agricoltura, adottato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana 4 giugno 2008;
- Vista la nota Prefettizia n° 19124/Area V del 9 giugno 2010;

ORDINA

- 1. Ai sensi dell'art. 3 del Decreto Presidenziale 4 giugno 2008, lo stato di grave pericolosità per l'accensione dei fuochi decorre dal 15 giugno e termina il 15 ottobre.
- 2. Nel periodo di grave pericolosità di cui al punto uno, si ravvisa la necessità che vengano fatte osservare le regole di seguito riportate:
- a) divieto di: accendere fuochi, far brillare mine e usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli in boschi e nei terreni cespugliati;
- b) divieto di usare motori e fornelli inceneritori che producono faville o brace nei boschi e nei terreni cespugliati;
- c) divieto di fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi e nei terreni cespugliati;
- d) Prima dell'inizio della stagione estiva, tutti i proprietari dei terreni dovranno provvedere alla pulitura delle scarpate che prospettano sulle strade pubbliche (nazionali/provinciali/comunali) e private, al taglio delle siepi vive, di erbe e di rami che si protendono sul ciglio stradale, fino ad una profondità di almeno metri 10. Analoghe cautele devono essere adottate lungo le ferrovie e le autostrade, in prossimità dei fabbricati e degli impianti, nonché in prossimità dei confini di proprietà;
- e) tutti i residui provenienti dalla pulitura di cui al punto d) dovranno essere immediatamente allontanati dalle scarpate e dai cigli della strada e depositati, ove non è possibile distruggerli in altro modo, all'interno della proprietà a distanza di sicurezza e comunque non inferiore a metri 30(trenta) dal ciglio o dalla scarpata delle strade;
- f) è obbligatorio incominciare la falciatura delle messi dalle aree che si trovano più vicino alle strade pubbliche. Le messi appena falciate devono essere trasportate nelle aie dove devono essere osservate le seguenti accortezze:

- ✓ i singoli cumuli di frumento dovranno essere distanziati tra loro di almeno metri 6;
- ✓ Il tubo di scarico dei motori termici dovrà, essere munito di schermo parafaville;
- ✓ il combustibile per alimentare i motori a scoppio dovrà essere posto a distanza non minore di metri 10 dalle macchine e dai cumuli di frumento o di paglia;
- ✓ il rifornimento del combustibile ai trattori dovrà essere effettuato a motore fermo;
- ✓ sulle macchine trebbiatrice dovrà essere installato un estintore idrico di almeno litri 10 e, per ogni trattore, uno a schiumogeno di almeno litri 8;
- ✓ si dovrà provvedere ad allontanare dal trattore e dalle macchina trebbiatrici i detriti di paglia o di altro materiale combustibile;
- ✓ dovranno essere applicati, in punti ben visibili dell'aia, cartelli monitori con la dicitura "vietato fumare e accendere fiamme libere";
- oltre alle norme anzidette i proprietari ed affittuari dovranno adottare tutte le misure precauzionali suggerite dal Corpo Forestale e dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, nonché dalle consuetudini locali e dalla esperienza personale, col fine di evitare ogni propagazione d'incendio. Nelle giornate ventose e di eccessivo caldo, la vigilanza dovrà essere intensificata;
- g) i detentori di cascinali, fienili, ricoveri, stallatici e di qualsiasi altra, costruzione ed impianto agricolo, dovranno lasciare intorno a tali strutture una zona di rispetto sgombra completamente di foglie, rami, sterpi, ecc., per un raggio di almeno 10 metri;
- h) per la pulitura delle coltivazioni agricole specializzate tipo noccioleti, uliveti, vigneti, agrumeti, ecc., è possibile procedere alla distruzione dei residui solo nelle prime ore della giornata e comunque non oltre le ore 9,00, previo assenso formale del Distaccamento Forestale competente per giurisdizione e comunque nel periodo compreso dal 15 giugno ai 15 luglio e dal 15 settembre ai 15 ottobre, con esclusione delle giornate calde e ventose. L'Autorità Forestale ha facoltà di negare il rilascio del richiesto atto autorizzativo. E' fatto assoluto divieto di accendere &cchi da! 1(5 luglio al 14 settembre. In caso di presenza di complessi boscati l'accensione de! fuoco (15 giugno/15 luglio-e 15 senembrc/15 cttobbre) dovrà avvenire oltre la distanza di mi, 200;
- i) chiunque avvista un incendio o tema che possa propagarsi per particolari situazioni ambientali, è obbligato a darne immediato avviso al Corpo Forestale anche mediante il numero verde "1515", ai Vigili del Fuoco anche mediante in numero verde "115" e alle autorità locali (carabinieri, polista municipale, sindaco, ufficio di protezione civile, ecc.);
- j) è fatto obbligo agli interessati, prima di abbandonare la zona, di assicurarsi del perfetto spegnimento dei focolai o braci residui e di esercitare la sorveglianza sino a che ogni rischio di accensione sia scongiurato;
- k) dal 15 giugno al 15 ottobre è vietato gettare dai veicoli o comunque abbandonare sul terreno fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso;
- l) i Comandi militari, durante il periodo di grave pericolosità e nell'esecuzione di esercitazioni a fuoco, adotteranno le precauzioni necessarie per prevenire il possibile sviluppo di incendi;
 m) ogni altra precauzione ritenuta necessaria e suggerita dall'esperienza e dal buon senso.
- 3. Con la proclamazione del periodo di grave pericolosità per l'accensione dei fuochi(15 giugno 15 ottobre), si attiva l'istituto delle sanzioni amministrative che di seguito si riporta.

LEGGE	TIPOLOGIA DI VIOLAZIONE	SANZIONE			
		MINIMO	MASSIMO	OBLAZIONE	
Legge n.353/2000 art. 10 cc. 5 e 6, art. 37 L. R. N.16/1996	Accensione di fuochi in zone boscate in periodo di grave pericolosità	€ 1.033,00	€ 10.329,00	€ 2.066,00	
	Nel caso in cui il trasgressore appartenga ad una delle categorie descritte dall'art.7 cc.3 e 6	€ 2.066,00	€ 20.658,00	€ 4.132,00	
Legge n.353/2000 art. 10 c. 4 art. 37 LR. N.16/1996	Inosservanza all'insediamento di costruzioni nei soprassuoli boschivi distrutti da incendio	Sanzione penale D.P.R. 8 giugno 2001 n.380 art.44 e seguenti			
R.D. n.773/1931 art.59 (Depenalizzato D.Lgs.480/1994	Accensione di fuochi nei terreni a coltura agraria, in periodo di grave pericolosità e in mancanza di regolamento e/o Ordinanza Comunale	€ 516,00	€ 3.098,00	€ 1.032,00	

L.R. n.16/1996 art.40	Accensione di fuochi in violazione del regolamento e/o Ordinanza Comunale	€ 52,00 Per ogni ettar	€ 258,00 o o frazione di ett	€ 86,00 aro incendiato
Legge n.353/2000 art.10 cc. 1 e 3;	Esercizio venatorio nelle zone percorse dal fuoco nell'anno in corso c/o nell'anno precedente "divieto per dieci anni"	€ 155,00	€ 930,00	€ 310,00
		(Sequestro Amministrativo dell'arma, delle munizioni e della cacciagione art.19 L. n.689/1981		
L.R. n.33/1997 e s.m.i. art.21 lett.i e art.32 co.8	Nel caso di trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli si applica	€ 206,00	€ 413,00	€ 138,00
Legge n.353/2000 art. 10 cc. 1 e 3; art. 37 L. R. n.16/1996	Pascolo nelle zone boscate percorso dal fuoco "divieto per dieci anni"	€ 31,00	€ 62,00	€ 21,00
		Per ogni Capo		
P.M.P.F. art.76 Sanzionato dall'art. 1 "lett. e " L.950/1967 cosi come modificato dall'art.3 c.64 L.94/2009	Pascolo nel terreni nudi e/o pascolivi percorsi dal fuoco "divieto per un anno"	€ 20,00	€ 50,00	€ 16,16
		Per ogni capo e per ogni giornata di pascolo		
L.R. n.16/1996 art.42	Obbligo di mantenere pulite le banchine e le scarpate delle vie di comunicazione adiacenti alle aree boscate e cespugliate "Ferrovie,ANAS,Provincie Regionali, Autostrade	€ 10,00	€ 103,00	€ 20,00
		Per ogni cento metri lineari di banchina o scarpata non ripulita o frazione di essi).		

Qualora dall'accensione del fuoco si genera un incendio, si procede penalmente d'ufficio ai sensi degli articoli 423, 423 bis e 449 del C.p., a prescindere dalla proclamazione del periodo di grave pericolosità. I Distaccamenti Forestali in indirizzo sono incaricati di dare massima diffusione alle direttive sopra riportate, anche di concerto con le Autorità comunali della giurisdizione di competenza.

DISPONE

Che copia della presente Ordinanza venga affissa all'Albo Pretorio del Comune e sul sito Istituzionale dell'Ente nonché trasmessa al Corpo di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della "Via Regia dell'Alcantara", al Comando della Stazione Carabinieri di Graniti, Al Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Gaggi(ME), al Comando del Corpo Forestale di Francavilla di Sicilia e

al Comando dei Vigili del fuoco